

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**- ROMA -**

**RICORSO**

**CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

**ANCHE CON DECRETO MONOCRATICO, ATTESO CHE LA PROVA  
PRESELETTIVA SUPPLETIVA, ALLA QUALE SI CHIEDE DI AMMETTERE  
CON RISERVA LA RICORRENTE, E' FISSATA DAL MINISTERO AL  
30.07.2024**

Nell'interesse della **Prof.ssa Concetta Morrone** CF: MRRMCN89M69A053D rappresentata e difesa – come da procura che si allega in copia informatica e si notifica unitamente al presente atto – dagli Avv.ti Luigi Pitaro (C.F.:PTRLGU64A23D086C – Fax 0984019580) e Manfredo Piazza (C.F.:PZZMFR62T12D086B - Fax 06972755533) con domicilio digitale presso gli indirizzi pec: [avvluigipitaro@pec.giuffre.it](mailto:avvluigipitaro@pec.giuffre.it) e [manfredopiazza@pec.giuffre.it](mailto:manfredopiazza@pec.giuffre.it); nonché domicilio fisico presso lo Studio dell'Avv. Manfredo Piazza in Roma, Via Faleria n. 17.

**Contro** il **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, cf 80185250588, in persona del Ministro Pro Tempore, r con sede in Roma, viale Trastevere n. 76/a, appresentato e difeso dall'avvocatura Generale Dello Stato, Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui Uffici in Via Dei Portoghesi N. 12 è *Ope Legis* Domiciliato.

**Nonche' Contro**

**U.S.R. ABRUZZO**, in persona del Dirigente pro tempore

**U.S.R. CALABRIA**, in persona del Dirigente pro tempore

**U.S.R. CAMPANIA**, in persona del Dirigente pro tempore

**U.S.R. EMILIA ROMAGNA**, in persona del Dirigente pro tempore

**U.S.R. FRIULI VENEZIA GIULIA**, in persona del Dirigente pro tempore

**U.S.R. LAZIO**, in persona del Dirigente pro tempore

**U.S.R. LIGURIA**, in persona del Dirigente pro tempore

**U.S.R. LOMBARDIA**, in persona del Dirigente pro tempore

**U.S.R. MARCHE**, in persona del Dirigente pro tempore

U.S.R. PIEMONTE, in persona del Dirigente pro tempore

U.S.R. PUGLIA, in persona del Dirigente pro tempore

U.S.R. SARDEGNA in persona del Dirigente pro tempore,

U.S.R. SICILIA, in persona del Dirigente pro tempore

U.S.R. TOSCANA, in persona del Dirigente pro tempore

U.S.R. VENETO, in persona del Dirigente pro tempore

**Nonché nei confronti dei controinteressati e, in ispecie, la candidata Fiorino Tiziana via Città di Ponti n. 7/C - Dipignano (CS)**

**Oggetto: ricorso avverso e per l'annullamento, in parte qua, con istanza sospensiva o altro idoneo provvedimento cautelare, ivi compreso ammissione con riserva alla PROVA PRESELETTIVA SUPPLETIVA DEL 30 LUGLIO 2024 e alla prova scritta del seguente concorso che si terrà presso i rispettivi UU.SS.RR.:**

Del punteggio di 35/50 attribuito all'elaborato della ricorrente relativo alla prova preselettiva espletata il 23.05.2024, nonché del provvedimento del Dirigente dell'U.S.R. Lombardia e sotteso Verbale del 17.05.2024 con il quale alla ricorrente veniva attribuito in ragione del DSA da cui è affetta un tempo aggiuntivo nella prova di venti minuti anziché il massimo concedibile pari al 50% di 75 minuti, ovvero 37,50 minuti.

-Del D.M. del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2788 DEL 18.12.2023, con cui è stato indetto il concorso nazionale per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali, come da articolo 3 stesso Decreto; in parte qua, ovvero nella parte in cui lo stesso prevede all'art. 6 comma 9 *"All'esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi..."* ;

- Nonché i "quadri di riferimento" pubblicati il 21 maggio 2024 a 36 ore dallo svolgimento della prova preselettiva prevista ed espletata il 23.05.2024;

- Di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative delle parti ricorrenti, quali candidati al corso-concorso de quo, ivi compresi espressamente:

Tutti gli avvisi degli UU.SS.RR. qui di seguito elencati, con i quali rispettivamente sono stati determinati, all'esito della prova preselettiva presso ciascuna Regione, il voto minimo di accesso e il numero di candidati ammessi in base al numero dei partecipanti e al voto conseguito dall'ultimo degli ammessi per ogni regione.

Più precisamente:

- U.S.R. ABRUZZO – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 6425, con il quale *“Si rende noto che, esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi alla prova scritta un numero **di candidati pari a 36, nonché coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, ovvero il punteggio di 37”***

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla il candidato qui ricorrente per l'Abruzzo;

- U.S.R. CALABRIA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 12760, con il quale *“Si rende noto che, esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi alla prova scritta i candidati che nella prova preselettiva abbiano ottenuto un punteggio **pari o superiore a 37**”;*

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla il candidato qui ricorrente per la Calabria;

- U.S.R. CAMPANIA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 30232, con il quale *“... Si comunica che: - in Regione Campania, **il punteggio minimo per accedere alla prova scritta è pari a 40 punti**, fatti salvi gli accertamenti in corso per la verifica dei requisiti di accesso e gli esiti di eventuali prove suppletive, che potranno determinare una variazione del punteggio minimo indicato per superare la prova, di cui nell'eventualità sarà data comunicazione. - saranno perciò ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, **abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi (40 pt.)**”;*

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidato qui ricorrente per la Campania;

- U.S.R. EMILIA ROMAGNA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 16498, con il quale “... *si rende noto che il punteggio utile ai fini dell’ammissione alla prova **scritta è pari o superiore a 36 punti***”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per l’Emilia Romagna;

- U.S.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 7984, con il quale “... *SI RENDE NOTO che, ad esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi alla prova scritta **un numero di candidati pari a 37**, comprensivo di coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, ovvero **il punteggio di 35...***”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per il Friuli Venezia Giulia;

- U.S.R. LAZIO – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 32943, con il quale “... *si rende noto che, con esclusivo riferimento ai candidati di competenza di questo USR, la soglia di sbarramento per l’ammissione alla successiva prova scritta risulta pari a **37/50**. Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 6 comma 9 del DDG 2788/2023 e con riserva di esclusione dalla procedura concorsuale per mancanza dei requisiti previsti, **risultano pertanto ammessi a sostenere la prova scritta n. 179 candidati...***”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per il LAZIO;

- U.S.R. LIGURIA – AVVISO PUBBLICATO IL 27.05.2024 PROT. N. 7863, con il quale “... *comunica che, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che nella prova preselettiva computerizzata abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 38 ...*”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la LIGURIA;

- U.S.R. LOMBARDIA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 26652, con il quale “... *si rappresenta che, in Lombardia, il punteggio minimo per accedere alla prova scritta è pari a 36 punti* ...”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la LOMBARDIA;

- U.S.R. MARCHE – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 26652, con il quale “... *ATTESO che per la regione Marche la procedura concorsuale ha previsto la copertura di 14 posti; DATO ATTO degli esiti della prova preselettiva del concorso forniti dal CINECA; CONSIDERATA la necessità di effettuare verifiche sul possesso dei requisiti da parte dei candidati che hanno superato la prova preselettiva, COMUNICA A norma dell’art. 6, comma 11, del decreto 13 ottobre 2022 n. 194 sono ammessi alla prova scritta di cui all’art. 7 dello stesso decreto n. 194/2022 n. 42 candidati che hanno sostenuto e superato la prova preselettiva... Il punteggio minimo richiesto per l’ammissione alla prova scritta risulta essere pari a 38...*”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per le Marche;

- U.S.R. PIEMONTE – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 8464, con il quale “... *comunica che sono ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che nella prova preselettiva hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 35* ...”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la PIEMONTE;

- U.S.R. PUGLIA – AVVISO PUBBLICATO IL 24.05.2024 PROT. N. 31474, con il quale “... *si rende noto che, ad esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a 96, nonché coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi, ovvero il punteggio di 38...*”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la PUGLIA;

- U.S.R. SARDEGNA – AVVISO PUBBLICATO IL 28.05.2024 PROT. N. 10024, con il quale “... *SI RENDE NOTO CHE nella regione Sardegna, all’esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, fatte salve eventuali modifiche derivanti dalla verifica dei titoli di accesso dichiarati dai candidati, in base ai dati presenti nella piattaforma CINECA, sono ammessi, ad oggi, alla prova scritta i candidati che nella prova preselettiva hanno ottenuto un punteggio **pari o superiore a 37** ...*”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la SARDEGNA;

- U.S.R. SICILIA – AVVISO PUBBLICATO IL 27.05.2024 PROT. N. 21305, con il quale “... *si comunica che all’esito della prova preselettiva computerizzata che si è tenuta il 23 maggio 2024, in base ai dati presenti sulla piattaforma CINECA, risultano ammessi alla successiva prova scritta i candidati che hanno ottenuto **un punteggio non inferiore a 39** ...*”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la SICILIA;

- U.S.R. TOSCANA – AVVISO PUBBLICATO IL 27.05.2024 PROT. N. 7756, con il quale “... *si comunica che sono ammessi a sostenere la prova scritta i candidati che nella prova preselettiva hanno ottenuto un punteggio **pari o superiore a 36** ...*”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per la TOSCANA;

- U.S.R. VENETO – AVVISO PUBBLICATO IL 27.05.2024 PROT. N. 14227, con il quale “... *si rende noto che, all’esito della prova preselettiva svoltasi il giorno 23 maggio 2024 e sulla base dei dati presenti nella piattaforma CINECA, nella regione Veneto, **il punteggio minimo per accedere alla prova scritta, ad oggi, è pari a 35 punti** ...*”

Ed elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nella parte in cui detto elenco non contempla i candidati qui ricorrenti per il Veneto;

-I rispettivi verbali e relativo voto espresso per la candidata qui ricorrente, dai quali risulta che la stessa non ha superato la prova preselettiva non avendo raggiunto il voto minimo previsto nella Regione Lombardia siccome lesivo degli interessi della

ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale che sarà pubblicata all'esito delle prove concorsuali.

Per i suddetti atti si riserva di impugnare con ulteriori specifici motivi aggiunti non appena sarà consentito l'accesso agli atti richiesto.

Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori.

\*\*\* ^ \*\*\*

## LA VICENDA CONTENZIOSA

L'odierna ricorrente è docente che ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. M.I.M. n. 2788 DEL 18.12.2023, con cui è stato indetto il concorso nazionale per esami e titoli per il reclutamento di n. 587 dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali ripartiti nei ruoli regionali.

La stessa ha espletato presso la sede regionale della Lombardia la prova preselettiva prevista dal suddetto Decreto all'art. 6.

La candidata qui ricorrente ha ottenuto un voto pari o superiore 30/50 e precisamente 35/50 e tuttavia non è stata ammessa alla prova scritta perché, come risulta dagli avvisi sopra indicati e, in particolare quello dell'U.S.R. Lombardia, dove ha espletato la prova preselettiva, detto Uffici Scolastici Regionali, ha limitato l'accesso alla successiva fase concorsuale applicando in modo improprio l'art. 6 comma 9 del detto Bando, secondo cui *“All'esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'articolo 7, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi...”*

\*\*\* ^ \*\*\*

La ricorrente, con certificazione sanitaria proveniente da apposita struttura pubblica idonea a tale Certificazione (IRCCS, vedi allegato) ha svolto la prova nella Regione Lombardia conseguendo il punteggio 35 con un limite fissato dall'U.S.r. per detta Regione per l'accesso alla prova scritta di 36.

La Prof.ssa Morrone **ha svolto la prova con un tempo aggiuntivo** in quanto affetta dal “DSA” di venti minuti, in virtù di decisione del 17.05.2023. Tale tempo si è però rivelato del tutto inadeguato, in quanto la ricorrente ha **un disturbo dell'attenzione**

che comporta “*difficoltà nelle prove di attenzione, di memoria di lavoro, e la necessità di tempi lunghi per la comprensione del testo*”.

Orbene, con tale certificazione la candidata avrebbe avuto diritto a un maggiore tempo aggiuntivo e non solo venti minuti, in quanto il suo Disturbo è specificamente connesso alla difficoltà “nelle prove di attenzione” e richiede “tempi lunghi” per la redazione del testo conseguente alla comprensione del medesimo.

Con i venti minuti aggiuntivi, la Prof.ssa Morrone ha ottenuto il punteggio di 35/50. Un punteggio che non le consente l’accesso alla fase successiva della prova scritta in Lombardia.

Ma pare evidente che, considerando la caratteristica del DSA che risulta certificato ossia con necessità di tempi lunghi per la comprensione del testo, la stessa avrebbe avuto diritto ad avere il massimo del tempo aggiuntivo (di cui al DM del Ministro per la P.A. - Articolo 5 - Prolungamento dei tempi stabiliti per le prove) ovvero il 50% di 75 minuti, durata stabilita dal Bando per la redazione dell’elaborato della prova preselettiva. Dunque anziché 20 minuti avrebbe avuto diritto ad averne 37 di minuti. Con un quarto d’ora in più di tempo la ricorrente avrebbe molto probabilmente raggiunto un punteggio migliore, almeno di 1 punto, e avrebbe ottenuto l’accesso alla successiva fase concorsuale.

\*\*\*^\*\*\*

Ogni U.S.R. ha quindi determinato una soglia di voto di accesso differente, tenendo conto dei rispettivi posti messi a bando e pertanto ne risulta un numero di partecipanti alla prova scritta del tutto striminzito e in antitesi al principio del *favor participationis*. E ciò a prescindere dal punteggio conseguito alla prova preselettiva.

Appare fin da subito evidente già in punto di fatto che lo strumento utilizzato per accedere alla prova scritta del Concorso in esame, non risulta idoneo a selezionare davvero i soggetti più meritevoli presenti nel territorio nazionale, rendendosi, pertanto illegittimo in quanto in contrasto col fondamentale principio che regola i concorsi pubblici: il PRINCIPIO MERITOCRATICO.

Come detto, gli odierni ricorrenti, in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal bando, hanno svolto la prova preselettiva il 23.05.2024. E tuttavia, del tutto incomprensibilmente, sono risultati ammessi alla prova scritta del detto Concorso i candidati che hanno riportato valutazioni che, a seconda della regione di



partecipazione, consentiva l'accesso con un voto minimo di 35 (Friuli VENEZIA Giulia, Piemonte e Veneto), fino addirittura a 40 (Campania), per cui chi ha svolto la prova in F.V.G., Piemonte e Veneto e ha ottenuto 35 ha avuto accesso alla prova scritta; al contrario di chi con medesimo voto ha svolto la prova preselettiva nelle altre regioni. Al contrario, chi ha ottenuto 39 non ha avuto accesso in Campania e invece sarebbe passato alla prova scritta in tutte le altre regioni.

Ma non basta! La modalità con cui è stata erroneamente intesa la clausola in questione dagli UU.SS.RR. ha determinato una falcidia dei partecipanti che ha visto sostanzialmente escludere una platea di partecipanti pari a oltre il 90%.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha reso noto il numero di domande di partecipazione al Concorso dirigenti scolastici per ciascuna Regione.

Sono **quasi 25.000 i concorrenti** che hanno partecipato alla prova preselettiva della suddetta procedura concorsuale.

I **posti** messi a disposizione sono **587**. In base ai dati rinvenienti dall'esito delle prove svolte nelle varie regioni risulta che in totale gli ammessi alla prova scritta sono sostanzialmente pari al triplo dei posti messi a bando e quindi circa 2000.

Ciò significa che rispetto a una platea di circa 25.000 partecipanti, soltanto una percentuale inferiore al 10% ha avuto accesso alla prova scritta e quindi oltre il 90% dei partecipanti ne è stato escluso.

Orbene, la previsione del D.M. con cui è stato indetto il concorso di consentire il superamento della prova preselettiva a: *“il triplo dei candidati rispetto al numero previsto dal bando, più tutti coloro che hanno conseguito il risultato dell'ultimo degli ammessi”* è stata erroneamente interpretata perché ogni U.S.R. ha determinato la propria soglia in virtù dei partecipanti che hanno svolto la prova presso quella sede territoriale, sicché ne sono emersi i seguenti manifesti vizi di legittimità:

- una disparità di trattamento tra candidati che hanno svolto le prove in Regioni diverse;
- si impedisce, di fatto, l'individuazione di una soglia minima di sbarramento;
- si impedisce la partecipazione alle prove scritte a chi ha conseguito un punteggio pari o superiore alla sufficienza (agevolmente identificabile in 30/50 corrispondente al 60/100 del precedente concorso per Dirigente Scolastico).

Una falcidia assolutamente sproporzionata con una provvista di partecipanti che in molte regioni raggiunge la cifra di poche decine di unità! A fronte di una partecipazione di quasi 25.000 Docenti.

\*\*\* ^ \*\*\*

Inoltre, si riscontra che il Ministero dell'Istruzione, a differenza della precedente procedura preselettiva del Concorso a Dirigente Scolastico, ha deciso di non pubblicare batteria di domande per la prova preselettiva tra le quali estrarre quelle poi effettivamente somministrate:

In tal modo si è resa la prova più gravosa, aggiungendo maggiori difficoltà ai fini del suo superamento e si anche verificata una chiara disparità di trattamento rispetto alle altre procedure concorsuali.

Ma a rendere ancora più complessa (e illegittima) la procedura concorsuale in esame, è la circostanza che a 36 ore dalla prova sono stati pubblicati i Quadri di riferimento, nonostante questi non fossero previsti nel Bando.

Da tali quadri di riferimento è risultato che i quesiti si sarebbero incentrati su aree non contemplate nelle precedenti tornate concorsuali.

Dunque, in contrasto con il bando che non ne contemplava la pubblicazione, il MIM ha fornito i quadri di riferimento per la prova preselettiva, contenenti l'elenco degli argomenti sulla base dei quali è stata elaborata la batteria di test della prova preselettiva.

Il fatto che i Quadri di riferimento- in breve "QDR" - siano stati pubblicati sostanzialmente un giorno e mezzo prima della prova e l'aver inserito un notevole numero di argomenti su cui i candidati non avevano avuto modo di prepararsi in quanto non prevedibili e anche perché non contenuti nelle pubblicazioni fornite dalle varie case editrici in vista del concorso, né dai formatori, online o in presenza, dei corsi di preparazione frequentati da tanti candidati, ha compromesso per molti candidati e, in ispecie, per gli odierni ricorrenti, la possibilità di esprimere adeguatamente il patrimonio di conoscenze idonee a superare la prova preselettiva, avendo creato di fatto il MIM una turbativa al regolare svolgimento della prova con la suddetta pubblicazione con l'inserimento dei suddetti QDR.

Nel regolamento del concorso di ottobre 2022 sono indicate le nove aree tematiche su cui vertono le prove scritta ed orale ed è previsto che se il numero delle domande (su

base nazionale e quindi non regione per regione) è superiore a quattro volte il numero dei posti messi a bando, si procede a prova preselettiva.

Poiché le domande di partecipazione (circa 25.000) hanno superato ampiamente tale limite, è stato necessario avviare il procedimento per svolgere la prova preselettiva.

Gli argomenti avrebbero dovuto essere quelli relativi alle aree di riferimento indicate nel Regolamento. Ma nello stesso si afferma che i quadri di riferimento saranno pubblicati solo per la prova scritta e non per la eventuale prova preselettiva.

E, tuttavia, in contrasto con detta previsione (art. 10 comma 2 d) del Regolamento) vengono pubblicati i quadri di riferimento anche per la prova preselettiva (anziché solo per quella scritta e orale).

Tali QDR presentano vizi evidenti di incongruenza sia rispetto alle materie trattate, sia rispetto a novità normative che non potevano essere formulate nei quesiti perché tardive rispetto alla consegna, da parte del CINECA, dei TEST.

Si esamini per esempio l'area tematica G: *“Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché’ di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni”*.

Per come viene prospettata e in relazione alle indicazioni fornite, si esige chiaramente una conoscenza della materia giuridica che va ben oltre le fondamentali nozioni degli istituti che possano annoverarsi alla stregua di “elementi di diritto” e questo specie con riferimento al Diritto civile e al Diritto Penale. Si indicano delle aree talmente vaste che diventa di fatto impossibile circoscrivere la preparazione a quella “essenzialità” richiesta per chi svolge la professione di dirigente Scolastico, arrivando sostanzialmente ad esigere conoscenza giuridiche di livello adeguato a chi esercita un'attività professionale connotata da una spiccata conoscenza delle materie giuridiche, per l'ampiezza e la indeterminatezza degli argomenti e della preparazione richiesta.

Sarebbe bastato circoscrivere i riferimenti a questioni relative alla vigilanza, alla custodia, alla responsabilità del personale sugli alunni, ai rapporti con le famiglie e con la gestione del patrimonio scolastico limitando lo studio agli articoli di uso comune; invece i quadri di riferimento hanno previsto lo studio e relative annesse domande su

una indefinita messe di articoli del codice civile e penale ben rappresentati nella loro espressa indeterminatezza dalle seguenti indicazioni:

*“Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del **Codice civile** (in particolare: Disposizioni sulla legge in generale; Libro I, Titolo I; Libro I, Titolo II; Libro I, Titolo III; Libro I, Titolo IX; Libro I, Titolo XI; Libro IV, Titolo I; Libro IV, Titolo II; Libro VI, Titolo V)”*

Idem per il Codice Penale: *“(in particolare: Libro I, Titolo II; Libro I, Titolo III; Libro I, Titolo IV; Libro II, Titolo II; Libro II, Titolo XI; Libro II, Titolo XII)”*.

Lascia ancor più perplessi la su accennata circostanza che il MIM aveva informato i sindacati il **21 febbraio 2024** che il CINECA (incaricato di preparare il repertorio di domande) aveva consegnato i test pronti per la prova preselettiva; ciò stante, ci si chiede come mai tra la *“Normativa di riferimento”* nell’Area TEMATICA A - normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto, sia indicata la *“**Legge 29 aprile 2024, n. 56** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*.

Se le domande erano state già consegnate a febbraio 2024, com’è possibile che ci fossero riferimenti normativi successivi e addirittura coevi alla convocazione per la prova preselettiva?

Riteniamo a giusta ragione che la condotta dell’Amministrazione abbia costituito una illegittima interferenza e una turbativa rispetto al regolare corso della preparazione alla prova preselettiva, in quanto si è illegittimamente (cioè in contrasto con il regolamento) ampliato (a due giorni dallo svolgimento prova) con la pubblicazione dei QDR l’ambito della preparazione richiesta, introducendo una ulteriore e non prevista gamma di argomenti a ridosso della prova stessa.

Di fatto, l’Amministrazione esigeva per la prova preselettiva un compendio di conoscenze per i candidati al concorso che richiede la conoscenza a memoria di centinaia di articoli di codice civile e penale, procedure di diritto amministrativo e procedure di funzionamento di organi dello Stato del tutto avulse ed eccedenti rispetto alla reale attività che caratterizza la vita scolastica.

Il *vulnus* per chi ha partecipato alla prova e quindi anche per i ricorrenti odierni, è consistito proprio nel pubblicare le suddette indicazioni un giorno e mezzo prima della prova facendo impattare i candidati su tematiche mai prima di allora affrontate.

\*\*\* ^ \*\*\*

\*\*\* ^ \*\*\*

## MOTIVI DI DIRITTO

- 1) VIOLAZIONE ART. 5 DECRETO DEL MINISTRO DELLA P.A.**  
**Articolo 5 (Prolungamento dei tempi stabiliti per le prove), CHE**  
**CONSENTE UN TEMPO AGGIUNTIVO FINO AL 50% DELLA**  
**DURATA STABILITA NEL BANDO PER CHI COME LA**  
**RICORRENTE HA UN “DSA”. TEMPO CHE DEL TUTTO**  
**IMMOTIVAMENTE E’ STATO DALLA COMMISSIONE LIMITATO**  
**A VENTI MINUTI AGGIUNTIVI ANZICHE’ AL MASSIMO OVVERO**  
**37,50 MINUTI**

Come già evidenziato nella prima parte del ricorso, la Prof.ssa Morrone a causa del “DSA” da cui è affetta ha diritto a ottenere nelle prove concorsuali un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 50%.

Orbene, alla luce della certificazione allegata alla domanda di partecipazione e sottoposta alla commissione al fine di consentire di beneficiare di quanto previsto dall’art. 5 del DM citato, risulta inequivocabilmente e specificamente che la stessa ha un deficit dell’attenzione che comporta la *“difficoltà nelle prove di attenzione, di memoria di lavoro, e la necessità di tempi lunghi per la comprensione del testo”*. Con tale diagnosi appare del plausibile che le venga concesso il massimo del tempo aggiuntivo previsto, ovvero nel caso in esame il 50% di 75 minuti.

Invece la Commissione ha limitato tale tempo del tutto immotivatamente a 20 minuti.

In tal modo ha ridotto di oltre un quarto d’ora il limite di tempo aggiuntivo di cui la Prof.ssa Morrone poteva beneficiare e, come dimostra il punteggio di 35/50, con un margine di tempo ulteriore, la stessa avrebbe certamente potuto ottenere un punteggio superiore, almeno di un punto, che sarebbe stato sufficiente a ottenere l’accesso alla prova scritta.

L'ordinanza del Consiglio di Stato pubblicata in data 22 maggio 2024 (N. 01935/2024 REG.PROV.CAU), riconoscendo i principi dell'ordinamento concernenti "l'accesso agli studi dei capaci e meritevoli" oltre al "principio di tutela della persona e delle sue potenzialità di sviluppo" ha riconosciuto il pieno diritto degli studenti con DSA ad utilizzare gli strumenti compensativi previsti dalla legge 170/2010 nei test d'ingresso per i corsi di laurea ad accesso programmato".

Tali principi normativi e giurisprudenziali sono dettati da esigenze di evitare situazioni di disparità e discriminatorie, dovute a situazioni di carattere sanitario, essendo ormai evidente che i DSA sono fortemente limitativi in contesti particolari, quali quelli delle prove concorsuali. In particolare *"il principio di tutela della persona e delle sue potenzialità di sviluppo anche in caso di condizioni svantaggiate (artt. 2, 3 e 32 della Costituzione)"* (V. Ord. Cit. del CDS)

Allora non si comprende come mai anziché consentire di godere del 50% del beneficio del tempo aggiuntivo la Commissione lo abbiamo limitato a 20 minuti **che è meno del 30%.**

\*\*\*^\*\*\*

**2) VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DEL DPR 487/94. LA CITATA NORMATIVA, INFATTI, PREVEDE CHE LA SOGLIA DI IDONEITÀ NON SUPERI LA PROPORZIONE DEI 21/30 (7/10) MENTRE, NEL NOSTRO CASO, FACENDO UN SEMPLICE CALCOLO DEI RISULTATI SI EVINCE CHE TALE SOGLIA È STATA DISATTESA.**

**Riteniamo che la prova concorsuale sia da considerarsi viziata in quanto le soglie di sbarramento formatesi (fino a 40/50) violano le previsioni dell'art. 7 del DPR 487/94.** La citata normativa, infatti, prevede che la soglia di idoneità non superi la proporzione dei 21/30 (7/10) mentre, nel nostro caso, facendo un semplice calcolo dei risultati si evince che tale soglia è stata ampiamente violata.

Tali principi risultano sanciti nella giurisprudenza di codesto Tribunale Amministrativo Regionale: infatti, (V. **Tar del Lazio Sent. n. 5711/2014**), è possibile contestare la violazione del principio del *"favor participationis"*, di chiara

origine comunitaria, a causa di una soglia di sbarramento talmente alta (10 e 5 volte i posti messi a concorso) che appare chiaramente come uno strumento per limitare drasticamente il numero dei candidati.

In particolare attraverso la citata sentenza (relativa ad un caso analogo al nostro), il Tar del Lazio si è pronunciato affermando *la manifesta arbitrarietà ed illogicità, oltre che irragionevolezza nella disposizione recata dall'art. 5, comma 6 del bando di concorso* (si trattava di un bando relativo ad un concorso per la scuola d'infanzia), *nella parte in cui ha fissato in 35/50* (e nel caso del concorso per 120 funzionari RIPAM Coesione, la soglia di accesso – nonostante la mancata previsione – si è attestata in numero maggiore rispetto al concorso oggetto dell'esame del Tar) *il punteggio di superamento della prova preselettiva, che oltre tutto, come espressamente previsto dallo stesso comma, “non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”* (anche nel nostro caso non concorre alla formazione del voto finale). *E la censura merita condivisione per tale aspetto, proprio alla luce delle osservazioni dell'Amministrazione, secondo cui la prova non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo come fine quello di sfoltire la platea degli stessi. Proprio in base alle osservazioni dell'Amministrazione alla fattispecie va ritenuto, infatti, applicabile il regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, il cui art. 7, comma 2 bis (inserito dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) ... Lo stesso regolamento sui concorsi prevede poi che il punteggio finale ha come elementi costitutivi “i voti delle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e quello del colloquio.”* (art. 7 comma 3 del d.P.R. n. 487/1994).

### **3) ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 6 COMMA 9 DEL BANDO PER CONTRASTO CON IL SOVRAORDINATO “REGOLAMENTO” DEL 13 OTTOBRE 2022 N. 194**

L'art. 6 comma 1 del Regolamento n. 194/2022, recante modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, prevede che se il numero dei candidati che presenta domanda di partecipazione al concorso è **quattro volte superiore il numero dei posti complessivamente messi**

a concorso, “*si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva*”.

Dunque, appare *ictu oculi* evidente che sia il **numero complessivo dei posti messi a concorso a determinare la necessità di procedere con la prova preselettiva.**

Se tale è l'esigenza, altrettanto chiara appare la disposizione che ne consegue in termini di falcidia di partecipanti alla prova preselettiva. Cioè sono ammessi a partecipare un numero di candidati pari al triplo dei posti messi a concorso da ciascuna regione e anche coloro che abbiano riportato “*il medesimo voto dell'ultimo degli ammessi*”

Tale disposizione trova il suo omologo nell'art. 6 comma 9 del bando che recita esattamente con norma dello stesso tenore.

Orbene, secondo una interpretazione logica e telologica delle norme in esame, il “*medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi*” non può che essere riferito al punteggio dell'ultimo degli ammessi su scala nazionale e non per ogni singola regione. Ciò in quanto **il calcolo del limite del triplo viene fatto sul complessivo numero dei posti previsti** ed è fin troppo evidente che se si opera, come fatto dai singoli UU.SS.RR., consentendo l'accesso esclusivamente a quelli che per ogni Regione rientrano con i voti nel limite del triplo e a quelli che hanno conseguito il punteggio pari all'ultimo degli ammessi nella stessa Regione, si creano le iniquità di cui sopra in narrativa, cioè si assiste a Regioni che consentono l'accesso con una soglia altissima (la Campania determina il minimo con un punteggio di 40/50) e altre con una soglia molto più bassa (35 come F.V.G., Piemonte e Veneto).

Il meccanismo applicato è palesemente iniquo e disparitario perché non ci vuole molto a osservare che **candidati a parità di voto in alcune regioni superano la prova e in altre no**. O addirittura in alcune regioni con voto 39 (Campania) non si accede e in tutte le altre si.

Il meccanismo garantirebbe una perequazione solo se si collega alla funzionalità di raccolta di una provvista di candidati che si determini sulla base del voto più basso su base nazionale. In tal modo la falcidia viene ragionevolmente mitigata e garantito il rispetto del favor participationis che assicura una platea più ampia.

D'altra parte, non si comprende perché il calcolo della provvista pari al triplo si debba determinare sul complessivo numero dei posti e non invece regione per



regione. Solo se il calcolo degli ammessi fosse stato determinato con quest'ultima modalità, sarebbe stato corretto determinare il voto di accesso per ogni singola regione. Ma la scelta del Regolamento è stata chiara nel determinare il complessivo numero dei posti e non quello delle singole regioni e, pertanto, è evidente l'illegittimità di avere stabilito soglie di accesso regione per regione diverse e, inoltre, con un innalzamento addirittura pari in alcune regioni fino a 40/50.

**4) QUADRI DI RIFERIMENTO A RIDOSSO DELLA PROVA PRESELETTIVA E NON PREVISTI DAL BANDO E IN VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 6, secondo cui “*. I quadri di riferimento di cui all'art. 10, comma 2, lettera d) del DM, in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, sono pubblicati sul sito internet del Ministero, sul sito dell'USR nonché sul Portale INPA, prima della data fissata per lo svolgimento della prova scritta*”**

I candidati qui ricorrenti hanno dovuto affrontare la prova preselettiva in una situazione di grande confusione in merito agli argomenti da affrontare nella prova medesima: infatti, l'avvenuta pubblicazione di quadri di riferimento nel tardo pomeriggio del 21.05.2024 per la prova da sostenere il 23.05.2024, con un ampliamento degli argomenti nelle varie aree tematiche oggetto dei QDR, ha condizionato negativamente lo svolgimento della prova preselettiva.

D'altra parte, non essendo prevista nel bando la pubblicazione di QDR per la prova preselettiva ne risulta palesemente violato l'Art 7 comma 6 del Bando sopra riportato in epigrafe e anche la norma del Regolamento ivi richiamata, la quale prevede che la commissione elabori QDR solo per la prova scritta e la prova orale . E' evidente che la norma non consente l'elaborazione di QDR per la prova selettiva e, in un tale contesto, averli pubblicati ha inficiato lo svolgimento della prova preselettiva. E ciò sia nel caso che si ritenga tale pubblicazione utile per qualche candidato che abbia fatto in tempo ad assimilarne in 36 ore i contenuti e le indicazioni, sia che si ritenga la stessa pubblicazione come un inutile ampliamento degli argomenti e appesantimento della

prova. In entrambi i casi si deve considerare violato il bando e anche la par condicio nella preparazione e svolgimento della prova d'esame: infatti l'aver inserito anche una legge approvata qualche giorno prima (il 29 aprile 2024) non consentiva certamente di potersi preparare su argomenti così attuali che sono addirittura andati oltre la consegna dei TEST da parte del CINECA, formalmente avvenuta a febbraio 2024.

\*\*\*^\*\*\*

Svariati quesiti sono stati formulati **in modo incompleto** e in alcuni casi **non hanno alcuna risposta corretta**; altri risulta **ambigui nei riferimenti alla normativa** da tenere in considerazione ai fini di scegliere l'opzione corretta tra quelle proposte; e altri, ancora, sono articolati con **un tenore letterale eccessivamente generico tale da indurre dubbi nella selezione dell'opzione di risposta corretta.**

La mancata precisione nel testo di una domanda per i test nella prova preselettiva si traduce immediatamente, come minimo in una indebita perdita di tempo, in quanto, *ipso facto*, ingenera dubbi in merito alla risposta corretta da selezionare. Tale ambiguità si risolve in una illegittimità dei quesiti posti in tal modo (V. *ex multis* T.A.R. del Lazio, Roma, nella fase giudiziaria cautelare, ordinanza collegiale del 24/05/2023 emessa dalla Sezione Terza Bis).

\*\*\* ^ \*\*\*

#### QUESITI NON INEDITI

Si contesta il carattere non inedito di molti dei quesiti proposti, dei quali si denuncia l'identità con quelli contenuti in pubblicazioni comunemente in commercio. Ciò evidentemente, in violazione dell'obbligo di elaborazione di quesiti di volta in volta nuovi, non recepiti dai manuali di cui trattasi, i quali redatti, a loro volta, con riferimento a prove somministrate negli anni precedenti. E' altrettanto chiaro che in tal modo ci sono candidati che sono stati avvantaggiati dalla circostanza sopra indicata e, in violazione della par condicio, chi ha avuto accesso ai manuali e agli eserciziari in questione, ha tratto un profitto netto, con facilitazione della prova, a discapito di chi invece non ha fondato la sua preparazione su testi che avevano tali quesiti già risolti. L'Amministrazione, in un'ottica di doverosa trasparenza, avrebbe fatto bene a suggerire testi di preparazione o un archivio pubblico dei quesiti al quale l'Amministrazione attinga in modo esclusivo con salvaguardia della par condicio. Ma il Bando non ha previsto batterie di test su cui esercitarsi e, pertanto, a maggior ragione

sarebbe stato opportuno garantire che i quesiti fossero inediti per prevenire situazioni anche di solo potenziale vantaggio a favore di una parte di candidati indirizzati verso taluni testi e manuali contenenti i medesimi quesiti.

\*\*\* ^ \*\*\*

**Violazione art. 7 comma 2 D. M. 194/2022 lettere da A a H perché il CTS aveva previsto 6 quesiti per aree e violazione della lettera I perché vi dovevano essere 2 quesiti per i “*sistemi educativi dell'Unione europea*”.**

L'art. 6 comma 3 del Bando prevede che la prova preselettiva si svolga mediante somministrazione ai candidati di “*un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, sei per ciascuno degli ambiti disciplinari a), b), c), d), e), f), g) e h) dell'articolo 7, comma 2 del DM e due per l'ambito disciplinare i) del predetto articolo, predisposti ovvero validati dal Comitato tecnico-scientifico*”.

In violazione di quanto disposto dal Regolamento, dal Bando e dal CTS sono stati inseriti più di 6 quesiti per ogni ambito.

Inoltre, non risulta elaborato alcun quesito in relazione alla Lett. I, mentre risulta una netta preponderanza dei quesiti nelle aree a), c), e) ed f), a discapito delle altre.

Addirittura, inesistenti i due quesiti obbligatori per l'Area tematica di cui alla lettera “I” “*sistemi educativi dell'Unione europea*”.

**Nell'AREA C risultano 5 quesiti, nell'AREA D 7 quesiti:**

**DOMANDE RICOMPRESSE IN AREA A NELLA PROVA PRESELETTIVA**

1. Le Linee guida per l'orientamento di cui all'allegato 1 al d.m. n.328 del 22 dicembre 2022, al punto 7.2, prevedono che le scuole secondarie di secondo grado, a partire dall'anno scolastico 2023-2024, attivino nelle classi terze, quarte e quinte, moduli curriculari di orientamento formativo degli studenti, di almeno...

2. Il d.m. n.35 del 22 giugno 2020, con cui sono state pubblicate le "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92", adotta, all'allegato B, l'integrazione al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo, di cui alle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione vigenti. Con riferimento all'insegnamento dell'educazione civica, quali competenze deve conseguire l'alunno al termine del primo ciclo di istruzione?...

3. A norma del disposto di cui all'art. 5, comma 8, del d.p.r. n. 89/2009, fatto salvo quanto delle discipline per gli insegnamenti della scuola secondaria di primo grado a tempo prolungato, qual è il monte ore annuale per Inglese?...

4. Quale, tra i seguenti, non rientra negli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale ridefiniti all'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 61/2017?...

5. A norma del disposto di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) del d.lgs. n. 297/1994, quale organo ha potere deliberante sull'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni?...

6. Cosa prevede l'art. 1, comma 181, lettera e) della l. n. 107/2015 per quanto riguarda le finalità relative all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni?...

#### **DOMANDE RICOMPRESSE IN AREA B NELLA PROVA PRESELETTIVA**

1. Chi è l'autore dell'opera "L'organizzazione scientifica del lavoro"?...

2. Quanti punti indica Deming per supportare la trasformazione e sostenere il cambiamento?...

3. Daniel Goleman, psicologo noto per i suoi studi sull'intelligenza emotiva, ha approfondito anche l'aspetto emotivo della leadership, puntando su un modello di leader in grado di esercitare la sua influenza sugli stati d'animo e sui comportamenti di chi lo circonda. Lo studioso arriva a distinguere...

4. Il modello motivazionale dello sviluppo umano basato su una gerarchia di bisogni, disposti a piramide, è stato proposto da...

5. Quale autore ha scritto "Le organizzazioni e i processi di sensemaking sono fatti entrambi della stessa stoffa"?...

6. Quale/i delle seguenti caratteristiche deve possedere un buon leader educativo?...

#### **DOMANDE RICOMPRESSE IN AREA C NELLA PROVA PRESELETTIVA**

1. Il Rapporto di Autovalutazione delle istituzioni scolastiche per il triennio 2022-2025 si compone di varie sezioni. La sezione "Processi"...

2. Quante e quali sono le fasi del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 80/2013?...

3. L'art. 6 comma 1 lettera c) del d.p.r. n. 80/2013 enumera tra le fasi del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche, le azioni di miglioramento che prevedono...

4. Per quale finalità i piani di miglioramento vengono comunicati al direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del DPR n. 80/2013?...

5. Con riferimento all'articolo 3 del DPR n. 275/1999, che definisce il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, si individui l'affermazione errata...

**In questa area, manca un quesito (non 6, bensì 5)**

#### **DOMANDE RICOMPRESSE IN AREA D NELLA PROVA PRESELETTIVA**

1. "Next Generation Classrooms" è il titolo della prima azione del "Piano Scuola 4.0":

2. Secondo quanto prevede il modello di PEI per la scuola primaria (d.i. n. 153 del 01/08/2023) la Sezione 5 del PEI è dedicata...

3. Le sezioni in cui è suddiviso il "Piano Scuola 4.0" sono...

4. In riferimento al Profilo di funzionamento (art. 5, comma 4, d.lgs. n. 66/2017, come modificato dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 96/2019) si individui l'affermazione NON corretta...

5. L'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) ha definito alcune caratteristiche degli ambienti fisici di apprendimento ("Piano Scuola 4.0", allegato 1 del d.m. n. 161/2022). Quando sono in grado di supportare le diverse esigenze di insegnamento e apprendimento per permettere alla scuola di raggiungere i suoi obiettivi educativi, gli ambienti sono...

6. A norma del disposto di cui all'art. 20 comma 2 del d.lgs. n. 62/2017, in merito all'esame di Stato per le studentesse e gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento del secondo ciclo di istruzione, quale organo, sulla base della documentazione fornita dal Consiglio di classe, predispone una o più prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato?...

7. Come indicato nell' art. 1, comma 56, l. n. 107/2015, il Piano Nazionale Scuola Digitale è adottato al fine..

**In questa area, si riscontra un quesito in più (non 6, bensì 7)**

#### **DOMANDE RICOMPRESSE IN AREA E NELLA PROVA PRESELETTIVA**

1. Ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. n. 62/2013, il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente...

2. A norma del combinato disposto di cui all'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25 del CCNL del Comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, in quale dei seguenti casi è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso del dipendente?...

3. Ai sensi del comma 1, art. 2, del d.lgs. n. 165/2001, a chi spetta l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza di ciascuna pubblica amministrazione?...

4. A quale organo l'art. 13 del D.P.R. n. 62/2013 affida il compito di svolgere la valutazione del personale assegnato a ciascuna struttura, misurando il raggiungimento dei risultati ed il comportamento organizzativo?...

5. 1)Non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il recupero psicofisico nel periodo di malattia od infortunio. 2) In caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento. Indicare quali/quale tra i precedenti sono "obblighi del dipendente" previsti all'art. 23, del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2019-2021...

6. E' consentito ad una pubblica amministrazione assumere, nei confronti di un dirigente, il provvedimento di revoca dell'incarico collocando lo stesso a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo?...

#### **DOMANDE RICOMPRESSE IN AREA F NELLA PROVA PRESELETTIVA**

1. Secondo l'articolo 2, comma 1 del DPR n. 80/2013, il Sistema Nazionale di Valutazione valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione...

2. A norma del disposto di cui all'art. 11 comma 3 lettera a) del d.lgs. n. 297/1994, chi individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti?...

3. Quale fonte legislativa ha previsto che le risorse iscritte nel fondo per la valorizzazione del merito del personale docente (di cui all'art. 1 comma 126 della l. n. 107/2015), già confluite nel fondo del miglioramento dell'offerta formativa, siano utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione?...

4. Il 2023 è l'Anno europeo delle competenze e concentra in pochi mesi la diffusione dei risultati di tre importanti indagini internazionali: PIRLS, ICCS e PISA. L'indagine PISA (Programme for International Student Assessment)...

5. Con riferimento all'articolo 3 del DPR n. 80/2013, l'Invalsi...

6. Il d.lgs. n. 62/2017 all'art. 13 comma 2 elenca i requisiti che devono possedere le studentesse e gli studenti che sono ammessi all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in qualità di candidati interni. Quale tra i seguenti è un corretto requisito di ammissione?...

#### **DOMANDE RICOMPRESSE IN AREA G NELLA PROVA PRESELETTIVA**

1. Tra i requisiti del contratto, ai sensi dell'art.1325 c.c., rientrano...

2. Ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 165/2001, a chi è attribuita la funzione di dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia?...

3. Secondo quanto disposto dall'art. 600-ter, comma 1, c.p., chiunque utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico, è punito...

4. Secondo quanto espressamente previsto dall'art.10-bis della l. n.241/1990, nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo...

5. Secondo quanto espressamente previsto dall'art.1223 c.c., il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere...

6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, commette il reato di cui all'art. 323 c.p., ovvero...

#### **DOMANDE RICOMPRESSE IN AREA H NELLA PROVA PRESELETTIVA**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.i. n. 129/2018, il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno di carattere creativo prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalità formative istituzionali spetta...

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del d.i. n. 129/2018, nella deliberazione del programma annuale a chi spetta illustrare i criteri adottati per pervenire all'assorbimento del disavanzo di amministrazione?...

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della l. n. 196/2009, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono presentati...

4. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.i. n. 129/2018, NON è compreso nel contenuto dei mandati di pagamento...

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di..

6. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.i. n. 129/2018, il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprietà industriale dell'istituto, nonché per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato...

#### **DOMANDE RICOMPRESSE IN AREA I NELLA PROVA PRESELETTIVA**

1. Con riferimento all'istruzione obbligatoria in Europa, in Spagna...
2. In Francia l'età di inizio dell'istruzione obbligatoria è...

\*\*\* \*\*

#### **ISTANZA DI TUTELA CAUTELARE**

FUMUS: VALE QUANTO SOPRA.

PERICULUM IN MORA:

Vorrà comunque considerare l'Ecc.mo Collegio adito che il *periculum in mora* sussiste, in quanto il pregiudizio grave ed irreparabile, attuale e concreto, è reso palese dalla luce della circostanza che la prova scritta sta per svolgersi e il suo espletamento previsto inizialmente per questo mese di luglio è stato spostato in attesa dello svolgimento della prova preselettiva.

Pertanto, se la ricorrente non verrà ammessa, anche solo temporaneamente con riserva, **resterà esclusi dalla possibilità di partecipare alla prova scritta e non potrà neanche far parte del contingente che ha diritto a essere immesso nei posti previsti nelle varie sedi per l'A.S. 2024/2025.**

Pertanto, si dà il caso che il MIM ha disposto, per altri candidati e per varie ragioni una prova suppletiva della "preselettiva" al 30 luglio 2024.

Se la ricorrente venisse ammessa a svolgere tale prova con un tempo adeguato alle sue esigenze di “DSA” e quindi con il massimo del tempo aggiuntivo, potrebbe ottenere una chance che le è stata negata ingiustamente nella prova espletata il 23 maggio.

Si confida pertanto nella sospensione del provvedimento impugnato con cui si ritiene la prova preselettiva degli odierni ricorrenti “non superata” perché dopo lo svolgimento della prova scritta e, prima ancora, della prova suppletiva del 30 luglio 2024, un’eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso sarebbe sostanzialmente *inutiliter data*, in quanto il bene della vita da tutelare consiste proprio nella pretesa di parte ricorrente all’ammissione alla fase successiva del concorso in oggetto o, quanto meno di poter ripetere la prova con un tempo consono alle sue condizioni di salute.

La richiesta di tutela monocratica, peraltro, si rende necessaria in ragione del fatto che in base al calendario delle udienze del T A R L a z i o non appare la prima camera di consiglio utile per la discussione della misura cautelare sarà successiva alla data di luglio 2024, entro la quale si svolgerà la prova suppletiva preselettiva.

**P.Q.M.**

Per le deduzioni, evidenze e considerazioni sopra esposte, l’appellante *ut supra* rappresentato e difeso

**CHIEDE**

che l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito, in accoglimento del presente ricorso, per le ragioni di cui sopra, voglia annullare i provvedimenti e atti impugnati e, prima ancora, sospenderne gli effetti e l’esecuzione e ammettere con riserva parte ricorrente alla prova suppletiva del 30 luglio 2024 o alla fase successiva della procedura concorsuale e in primis a prova scritta. **Con provvedimento monocratico in attesa dell’udienza camerale, atteso anche il precedente di identico tenore emesso dal Presidente della Sez. III BIS di codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale.**

Con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore degli scriventi difensori.

Si depositano:

- i documenti come da foliaro allegato al fascicolo digitale;

Valore della causa indeterminabile.



Studio legale  
**AVV.TI MANFREDO PIAZZA– LUIGI PITARO**  
00183 Roma Via Faleria n. 17 tel/fax 0697275553

Roma 20.07.2024

**Avv. Luigi Pitaro**

**Avv. Manfredo Piazza**